CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI	Data: 28/1/2008	APT- 28

Oggetto: Criteri di accettabilità dei dispositivi aeroportuali.

1. PREMESSA

I diversi apparati e sistemi presenti in un aeroporto (in particolare le luci di pista, i sistemi di controllo e monitoraggio dei vari impianti, tutti gli apparati dedicati alla *safety* e alla *security* aeroportuale) sono soggetti ad una sempre più rapida e profonda evoluzione, ponendo spesso difficoltà nella valutazione della loro rispondenza ai requisiti regolamentari.

Sino ad oggi la rispondenza di tali sistemi è stata mutuata (ove possibile) da apposite certificazioni o dichiarazioni, rilasciate da autorità dell'aviazione civile estere (quali FAA, CAA/UK, STAC/DGAC, ecc.) o desunta in via empirica dall'utilizzatore mediante comparazione di risultati o con modalità similari.

Nell'ambito delle attività di certificazione che l'ENAC ha condotto nel recente passato, quali l'approvazione di progetti nel settore degli impianti di safety e security, nonché delle procedure operative e di gestione, è emersa l'esigenza di armonizzare e facilitare le procedure di accertamento della conformità dei prodotti utilizzati.

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

Un modo di soddisfare la citata esigenza è stato quindi individuato nella possibilità che anche l'ENAC, in analogia a quanto già attuato da altre primarie Autorità dell'Aviazione Civile, si doti di strumenti normativi adeguati a certificare la conformità di dispositivi ed apparati da utilizzare in ambito aeroportuale.

2. APPLICABILITA' E SCOPO

La presente circolare è applicabile ai dispositivi ed apparati aeroportuali, in varia misura chiamati ad assicurare livelli di *safety* e di *security* prestabiliti ed agli equipaggiamenti utilizzati per verificarne le prestazioni.

Tale previsione comprende, a titolo esemplificativo, impianti luminosi delle piste di volo, sistemi di monitoraggio, dispositivi di controllo mobili dell'efficienza di impianti aeroportuali, apparati adibiti ai controlli di sicurezza di persone, bagagli e merci (metal detectors, X-ray, EDS, ETDS, ecc.).

Lo scopo della circolare è pertanto quello di fornire a operatori aeroportuali, gestori, fornitori di servizio, ecc. idonei strumenti per progettare, realizzare e gestire impianti aeroportuali e sistemi conformi ai requisiti di sicurezza e di prestazione.

In particolare la circolare può trovare attuazione per quegli apparati per i quali siano disponibili apposite Specifiche Tecniche elaborate dall'ENAC o comunque da esso riconosciute.

La pubblicazione di una Specifica Tecnica da parte dell'ENAC non rende obbligatoria la sua applicazione agli apparati cui essa si riferisce, ma rappresenta una opportunità per gli operatori del settore per dimostrare in via preventiva, con una procedura di accertamento svolta una sola volta, la rispondenza ai requisiti di sicurezza e prestazione dei singoli apparati.

L'utilizzo di dispositivi ed equipaggiamenti, le cui caratteristiche sono state verificate conformi alle Specifiche Tecniche adottate dall'ENAC nell'ambito del sistema di accertamenti regolato dalla presente Circolare, costituisce inoltre elemento di efficienza per il sistema dell'Aviazione Civile nel suo complesso e di supporto allo sviluppo dello stesso.

3. ADOZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Sulla base di esigenze motivate prospettate dall'operatore aeroportuale o da un costruttore di dispositivi o di equipaggiamenti, l'ENAC valuta l'opportunità di adottare una Specifica Tecnica in

ragione delle caratteristiche di generalità dell'apparato proposto e del beneficio che può derivarne al sistema dell'Aviazione Civile in termini di efficacia ed efficienza.

La Specifica Tecnica contiene i requisiti tecnici ed operativi, costruttivi, di prestazione, di durata (ove applicabile), il campo di impiego e quanto altro serve a definire il comportamento atteso dell'apparato cui essa si riferisce.

Inoltre essa contiene le modalità di esercizio, le procedure di manutenzione e le limitazioni operative.

La Specifica Tecnica è elaborata sulla base dello stato dell'arte e delle esperienze di settore, essa può prendere a riferimento anche standard elaborati da altri organismi di certificazione quali Autorità estere, Enti militari, ecc.

La Specifica Tecnica viene adottata e resa pubblica mediante inserimento nella raccolta delle Specifiche Tecniche dei dispositivi aeroportuali, dalla Direzione Centrale Regolazione Aeroporti. La raccolta è disponibile sul sito internet dell'Ente.

4. CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA

La certificazione di rispondenza può essere richiesta dal costruttore dell'apparato a fronte di una Specifica Tecnica esistente o per la quale l'Ente abbia espresso il proprio favorevole giudizio ai fini dell'adozione.

Il richiedente deve fornire, a corredo della richiesta, i seguenti documenti:

- specifiche tecniche caratteristiche dell'apparato, dispositivo o equipaggiamento;
- certificato di calibratura o bollettino aziendale di prove in officina;
- manuale d'impiego per le varie modalità operative e di manutenzione;
- normativa ENAC, ICAO, IEC/CENELEC, UNI/CEN di riferimento;
- norma di collaudo da sottoporre all'approvazione dell'ENAC.

A seguito della positiva valutazione delle documentazioni prodotte dal richiedente l'ENAC, ove soddisfatto dai riscontri documentali e dalle prove effettuate, rilascia una lettera di approvazione in cui dichiara la rispondenza alla Specifica Tecnica adottata. Ai fini delle prove possono essere

utilizzati, a giudizio dell'ENAC, attrezzature e laboratori di parti terze o del richiedente ove ritenuti accettabili.

La lettera di approvazione è rilasciata al costruttore dalla Direzione Centrale Regolazione Aeroporti, che provvede inoltre alla fatturazione dei diritti dovuti all'ENAC a fronte delle prestazioni erogate, secondo le previsioni del Regolamento per le Tariffe ENAC.

5. PRIVILEGI

Con l'emissione della lettera di autorizzazione di cui al punto precedente, il costruttore è autorizzato a certificare la conformità degli apparati che esso produce alla Specifica Tecnica ENAC e ad apportare le modifiche minori al progetto, identificandole singolarmente.

Il costruttore ha inoltre il privilegio di mantenere e riparare i propri apparati e di qualificare personale addetto alla gestione operativa degli stessi, ove applicabile.

Si intende per modifica minore un qualunque intervento che non abbia impatto sulle prestazioni dell'apparato.

6. OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE E VIGILANZA

Il costruttore ha l'obbligo di registrare i dati relativi alla produzione degli apparati per i quali l'ENAC ha rilasciato una lettera di autorizzazione. Ha altresì l'obbligo di registrare le modifiche minori che introduce e di richiedere l'approvazione dell'ENAC per le modifiche maggiori che si rendano necessarie.

Il costruttore ha l'obbligo di registrare e comunicare all'ENAC gli inconvenienti che dovessero essere segnalati dagli utilizzatori e dare accesso all'ENAC a tutti i dati relativi agli apparati oggetto di approvazione da parte dell'ENAC.

L'ENAC vigila sull'uso dei privilegi e sul rispetto degli obblighi del costruttore mediante verifiche presso la sede di quest'ultimo, di norma su base annuale.

Il mancato rispetto degli obblighi o l'uso non consentito dei privilegi da parte del costruttore comporta la sospensione della approvazione.

7. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore alla data di emissione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera